



COMUNE DI VEROLENGO
Provincia di Torino

Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15.07.2010

Art. 1 – Definizioni.....
Art. 2 – Riferimenti normativi
Art. 3 – Campo di applicazione
Art. 4 – Impianti di produzione di energia in zona agricola
Art. 5 – Dismissione degli impianti in area agricola.....
Art. 6 – Impegno convenzionale.....
Art. 7 – Sanzioni
Art. 8 – Disposizioni finali.....
Allegati.....

Art. 1 – Definizioni

1) Ai fini del presente Regolamento trovano applicazione le seguenti definizioni:

- a) per “fonti rinnovabili” si intendono come tali quelle elencate all’art. 2 del D. Lgs. 387/2003, ovvero: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
- b) impianto solare fotovoltaico: impianto per la produzione diretta di energia elettrica mediante la conversione della energia irradiata dal disco solare, comprensivo di moduli fotovoltaici, gruppo di conversione (inverter), cavi di collegamento, quadri elettrici, cabine di trasformazione, piste di accesso e servizio, ed, in generale, tutti i componenti e le infrastrutture necessarie ad una installazione a regola d’arte, alla corretta manutenzione ed immissione nel punto di connessione dell’energia prodotta nella rete elettrica o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate, ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;
- c) campo fotovoltaico: impianto solare fotovoltaico poggiante direttamente sul suolo tramite appositi supporti o strutture, compresi gli impianti ad inseguimento;
- d) potenza nominale o di picco: massima potenza erogabile dal generatore fotovoltaico in condizioni di funzionamento standard (STC: irraggiamento 1 kW/m2 e temperatura di 25°C).

Art. 2 – Riferimenti normativi

1) Il presente Regolamento, ove non si esprime in maniera diversa e/o più restrittiva, recepisce tutte le prescrizioni, le linee guida e le disposizioni dei seguenti riferimenti normativi e legislativi:

- a) Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
 - b) Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2007, n. 26-7469 – Relazione programmatica dell’energia approvata con DGR n°30-1 2221 del 28 settembre 2009;
 - c) Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 88-13271 – Approvazione dei Manuali Operativi e di Campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d’uso dei suoli a scala aziendale;
 - d) Il presente Regolamento è integrativo agli strumenti urbanistici ed amministrativi, quali il Regolamento Edilizio, il Regolamento di Igiene, il Regolamento di Polizia Rurale e le Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC.
- 2) Sono fatte salve tutte le normative applicabili in materia di beni culturali, paesaggio ed edilizia.

Art. 3 – Campo di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina le installazioni e le ristrutturazioni, sul territorio comunale, di campi fotovoltaici la cui potenza di picco è superiore a 20 kWp.

2) Sono esclusi dal presente regolamento gli impianti solari fotovoltaici la cui installazione è prevista su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione, a prescindere dalla potenza nominale.

Art. 4 – Impianti di produzione di energia in zona agricola

1) Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e simili, così come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, sono caratterizzati da un consumo di suolo talvolta anche considerevole (a titolo esemplificativo per installare un impianto fotovoltaico "a terra" da 1 MW, sono necessari circa 2,5 ettari di terreno); si riscontra, quindi, la necessità di offrire alcuni criteri di pianificazione volti a consentire una valutazione sul livello di accoglibilità, da parte del territorio, di infrastrutture fotovoltaiche o in generale per la produzione di energie da fonti rinnovabili e simili, su zone a destinazione agricola.

2) La produzione di energia fotovoltaica è consentita con la posa dei pannelli prioritariamente sulle coperture dei fabbricati (pannellatura integrata o parzialmente integrata). Ad avvenuta saturazione delle coperture esistenti, caratterizzate da idonea esposizione, per singola azienda o società proponente l'intervento, è ammesso l'impianto a terra specificatamente alle condizioni riportate negli articoli seguenti. Si precisa che, nei casi in cui la potenza dell'impianto in progetto risulti essere in misura di due volte maggiore rispetto a quella che le coperture dei fabbricati esistenti potrebbero effettivamente produrre, si può tralasciare l'installazione dei pannelli sulle stesse coperture andando esclusivamente ad occupare le zone a destinazione agricola limitrofe componendo un unico impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sempre alle condizioni riportate negli articoli seguenti.

3) In ottemperanza dell'art. 12 comma 7 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, nell'ubicazione di impianti per la produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Tali impianti saranno sottoposti ad iter autorizzativo da parte dell'ente comunale e la loro installazione sarà vincolata ai criteri sotto elencati:

a) il Comune di Verolengo ha individuato nel territorio comunale alcune aree specifiche all'interno delle quali non è consentita l'installazione a terra di pannelli fotovoltaici neppure per potenze installate inferiori a 20KWp; tali aree sono evidenziate all'interno delle allegate tavole planimetriche P2.2/2 e P2.2/3.

Per quanto riguarda le frazioni e le borgate presenti sul territorio comunale, la fascia di rispetto viene determinata in mt.100 dalla perimetrazione dell'edificato (tavola P2.2/1).

Relativamente ai cimiteri comunali valgono le fasce di rispetto stabilite per legge (mt. 150).

All'interno del territorio comunale, nell'intento di salvaguardare il patrimonio storico ed ambientale esistente, si prescrive una fascia di rispetto pari a mt. 250 dagli edifici e relative aree pertinenziali così come individuate all'interno della tavola P2.4/2; tale disciplina si applica altresì agli edifici oggetti di specifico vincolo da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Storici.

b) su tutto il territorio comunale, sono idonee per ospitare eventuali localizzazioni degli impianti oggetto del presente regolamento, tutte le aree ove sorgono discariche di rifiuti esaurite, le ex-cave, le aree produttive, commerciali, piazzali e aree a

parcheggio, ovvero aree già compromesse dal punto di vista urbanistico, purché non siano aree dissestabili dal punto di vista geologico e idrogeologico, territori compresi all'interno delle Zona di Salvaguardia, che non siano aree boscate e che non siano zone comprese nel D. Lgs. 42/2008.

4) Affinché le tipologie di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ed in particolare per quanto riguarda l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra, possano trovare accoglimento, occorrerà obbligatoriamente provvedere a soddisfare le seguenti disposizioni:

a) l'area di intervento deve essere mantenuta ad uso agricolo, con divieto per ogni tipo di pavimentazione. Il lotto dovrà essere recintato, con tipologia di recinzione consona per l'ambiente rurale posta a 20 cm da terra. Qualora siano indispensabili nuovi tratti viari di accesso all'impianto, questi dovranno essere adattati sul suolo esistente, seguendone le altimetrie (pista in terra), con divieto per ogni tipo di pavimentazione o rilevato stradale;

b) occorrerà prevedere un apposito mascheramento delle diverse tecnologie attraverso piantumazione di siepi e arbusti autoctoni continui su tutto il perimetro, di altezza non inferiore a quello dei pannelli installati, con lo scopo di ripristinare parzialmente la configurazione paesaggistica del sito;

c) installazione degli impianti ad un'altezza di almeno 50 cm da terra in modo da permettere agli animali di piccola taglia la possibilità di transitare indisturbati all'interno del terreno destinato al posizionamento dello stesso;

d) realizzazione di un sistema di opere accessorie per la regimazione delle acque;

e) la struttura di sostegno dovrà essere dimensionata per il carico dei pannelli e sovraccarichi di legge. Sono escluse fondazioni in cemento e verranno ammessi solamente gli ancoraggi al suolo mediante avvvitamento in piena terra. E' comunque ammessa la realizzazione di una piccola "piattaforma" nei limiti necessari per la collocazione della cabina elettrica, dei contatori, inverter, ed elementi tecnologici di servizio all'impianto;

f) nelle aree agricole utilizzate per l'installazione dei campi fotovoltaici dovranno essere comunque effettuate adeguate cure colturali (sfalci, cura della copertura erbosa, ecc.) al fine di evitare l'impoverimento e l'erosione dei terreni;

g) le aree agricole su cui sono ubicati i campi fotovoltaici potranno, ove ciò sia possibile, continuare ad ospitare coltivi;

h) è precluso l'uso di diserbanti e deve essere garantito il mantenimento della coltre erbosa ove il terreno su cui sono insediati i campi fotovoltaici non sia destinato a coltura;

i) è precluso l'utilizzo di prodotti detergenti chimici per la manutenzione dei pannelli.

5) Devono essere rispettate i seguenti parametri dimensionali e distanze:

a) distanza dai confini con altre proprietà private: mt. 6,00;

b) distanza dalla viabilità pubblica: si applicano le disposizioni stabilite dalle norme di P.R.G.C. per la nuova edificazione;

c) distanza da fabbricati, interni ed esterni alla proprietà: mt. 10,00;

d) altezza massima di installazione dal suolo: mt. 3,00.

6) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda al Codice Civile.

Art. 5 – Dismissione degli impianti in area agricola

1) Al termine della vita utile dell'impianto, tutti i campi fotovoltaici, comprensivi di eventuali corpi o manufatti accessori, dovranno essere smantellati a cura e spese del titolare dell'impianto o, ove egli non provveda, del proprietario del terreno, con contestuale rimessa in pristino del sito entro un anno. Tale circostanza dovrà essere

esplicitamente riportata nel titolo abilitativo. Il periodo di un anno è prorogabile previa motivata richiesta all'autorità competente.

2) Il termine della vita utile dell'impianto è dato dalla perdita di produttività dell'impianto in misura superiore al 30% della originaria potenza di picco. Al fine di consentire il dovuto controllo del rendimento dell'impianto stesso, il titolare produce, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal quindicesimo anno dal termine dei lavori di installazione, documentazione atta a consentire tale verifica, nelle forme dell'autocertificazione ed, in loro presenza, di fatture da parte della società acquirente l'energia o dati desumibili dai contatori ubicati nell'impianto.

3) Deve essere prodotta polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, a garanzia del regolare e corretto smaltimento dell'impianto e riconduzione del suolo allo svolgimento dell'attività agricola, di importo pari al doppio dei costi stimati, in base al computo metrico estimativo, relativi allo smaltimento/ripristino stesso.

4) L'omissione dello smontaggio dell'impianto e/o della remissione in pristino del sito nei termini sopra descritti comporterà, da parte dell'Amministrazione, l'intervento sostitutivo e l'applicazione delle norme penali di cui al D.Lgs. 380/2001 e s.m.i.

5) E' comunque fatta salva la possibilità di ristrutturazione dell'impianto previo avvio di nuovo iter procedimentale.

Art. 6 – Impegno convenzionale

1) Il titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto in area agricola, è condizionato a stipula di atto di impegno unilaterale, registrato e trascritto, da parte del titolare dell'impianto e del proprietario del terreno, volto all'ossequio dei disposti di cui al presente regolamento ed in particolare dell'obbligo di rimozione dell'impianto al termine della sua vita utile come definita all'art. 5 comma 2, a pena dell'intervento sostitutivo da parte della Pubblica Amministrazione.

Art. 7 – Sanzioni

1) Al mancato rispetto di prescrizioni, termini e scadenze previsti dal presente regolamento, qualora la fattispecie non sia già prevista da altra norma a carattere edilizio, urbanistico o ambientale, si applica la sanzione amministrativa di € 500;00 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; in mancanza, si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Art. 8 – Disposizioni finali

1) Per quanto riguarda gli impianti superiori ad 1 MW di potenza si applicano le disposizioni di cui alla Legge 99 del 23-7-2009 e s.m.i e la procedura prevista dalla Legge regionale 40/98 nonché quanto previsto dalle leggi vigenti; non è consentito frazionare un impianto unico di potenza superiore in parti inferiori ad 1 MW (attraverso la presentazione da parte di uno stesso soggetto proponente di più separati permessi o D.I.A.) per sottrarlo all'applicazione della disciplina di legge prevista per impianti superiori a tale limite.

Si fa specifico riferimento a quanto indicato all'interno dell'allegato "AUTORIZZAZIONE FOTOVOLTAICO" predisposto dal Servizio Risorse Energetiche della Provincia di Torino.

2) I professionisti abilitati a presentare la documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia edilizia, termotecnica, idraulica ed elettrica garantiscono sotto la propria responsabilità la conformità delle opere al progetto ed al presente Regolamento, allegando apposita dichiarazione asseverata a quella di fine lavori.

3) Dalla data del rilascio del permesso di costruire oppure dal decorso del trentesimo giorno dalla data di presentazione della DIA i terreni e le relative pertinenze interne

alla recinzione interessati dall'intervento di posa dei pannelli fotovoltaici nonché le opere accessorie sono soggetti all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) in misura pari a quella delle aree industriali di nuovo impianto.

4) La superficie destinata alla realizzazione degli impianti fotovoltaici nell'intero territorio comunale non potrà essere superiore a 100 ettari.

5) Il presente Regolamento si applica agli interventi edilizi per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento il permesso di costruire non sia ancora stato rilasciato mentre per quanto concerne opere soggette a denuncia di inizio attività la stessa non sia ancora esecutiva per decorso dei termini di legge (30 giorni dalla data di deposito presso gli uffici comunali).

Allegati

- n. 4 CARTOGRAFIE (n. 3 scala 1:5.000 e n. 1 scala 1:500) riportanti le aree di possibile localizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno del territorio comunale di Verolengo.
- n. 1 AUTORIZZAZIONE FOTOVOLTAICO predisposto dalla Provincia di Torino.